



Prefettura di Milano
Ufficio Territoriale del Governo

Area II

Milano, data del protocollo

Ai Signori Sindaci
Al Signor Commissario Straordinario
del Comune di Cologno Monzese
Ai Sigg. Segretari Comunali
Ai Sigg. Ufficiali Elettorali
dei Comuni della Città metropolitana di
MILANO

Ai Sig.ri Presidenti
degli Uffici di Sezione
(per il tramite dei Comuni)

Al Signor Direttore Generale
dell'ATS Milano Città Metropolitana
MILANO

Alla Direzione Aeroportuale Lombardia -
ENAC
Aeroporto di Linate
lombardia.apit@enac.gov.it

Al Direttore della Casa Circondariale
Milano San Vittore
cc.milano@giustizia.it
cc.milano@giustiziacerit.it

Al Direttore della II Casa di
Reclusione Milano Bollate
cc.bollate@giustizia.it
cr.bollate@giustiziacerit.it

Al Direttore della Casa di
Reclusione Milano Opera
cr.opera@giustizia.it
cr.opera@giustiziacerit.it

e, p.c.

Al Signor Presidente
della Giunta Regionale della Lombardia
MILANO



Prefettura di Milano
Ufficio Territoriale del Governo

Al Signor Sindaco
della Città Metropolitana di
MILANO

Alla Regione Lombardia
MILANO
elezioni2023@regione.lombardia.it

OGGETTO: Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia di domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023. **Ammissione di elettori all'esercizio del diritto di voto con procedura speciale.**

Si rappresenta che per le consultazioni indicate in oggetto, la normativa vigente consente a talune categorie di elettori di esercitare il diritto di voto, previa esibizione del documento di riconoscimento e della tessera elettorale, non presso l'ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti, bensì presso un altro ufficio sezionale (ordinario o speciale o "volante") o anche presso il loro domicilio purché siano elettori e fisicamente presenti presso i Comuni della Regione Lombardia.

A) Componenti del seggio; rappresentanti delle liste di candidati presso il seggio; candidati alle elezioni regionali; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi

Ai sensi dell'art. 48 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, sono individuate determinate categorie di elettori che, in ragione dell'ufficio o delle funzioni che esercitano durante le operazioni elettorali presso il seggio, possono votare in tale sezione anziché in quella di rispettiva iscrizione **solo se elettori in un Comune della Regione Lombardia:**

- il presidente, nominato ove possibile tra i residenti nel comune in cui è ubicato l'ufficio elettorale di sezione, vota nella sezione presso la quale esercita il proprio ufficio;
- gli scrutatori e il segretario del seggio votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se iscritti in altra sezione del comune;
- i rappresentanti delle liste di candidati, votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio;
- gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio.



Prefettura di Milano
Ufficio Territoriale del Governo

B) Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

I militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto, previa esibizione della tessera elettorale, in qualsiasi sezione del comune (ubicato nell'ambito territoriale lombardo) in cui si trovano per causa di servizio, con precedenza sugli elettori iscritti nelle liste sezionali e con iscrizione dei rispettivi nominativi in una lista aggiunta, **purché siano elettori di un Comune della Regione Lombardia.**

Per quanto sopra, si sensibilizzano le amministrazioni comunali, anche al fine di attivare ogni necessaria collaborazione con i Comandi, Uffici e Autorità militari locali (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Forze armate e Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia di Finanza, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Corpo di Polizia Penitenziaria, Croce Rossa Italiana).

C) Naviganti (marittimi o aviatori)

Per le elezioni regionali in argomento, ai sensi dell'art. 1, lett. f) del decreto legge 3 maggio 1976 n. 161, convertito nella legge 14 maggio 1976, n. 240, i naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi d'imbarco, sono ammessi a votare in qualsiasi sezione del comune ubicato nella Regione Lombardia, previa esibizione della tessera elettorale, sempre che siano iscritti in un comune del territorio regionale.

Si riepilogano sinteticamente le condizioni e modalità di ammissione al voto dei naviganti:

- l'interessato deve presentare, presso la segreteria del comune in cui si trova, una domanda scritta dichiarando l'intenzione di votare in quel comune;
- il predetto comune, immediatamente dopo aver ricevuto la domanda, e comunque **non oltre il giorno antecedente la data della votazione**, ne dà comunicazione con il mezzo più rapido (ad esempio via PEC) al comune nelle cui liste elettorali il dichiarante è iscritto e rilascia al medesimo apposito certificato;
- il sindaco del comune di iscrizione elettorale del navigante, appena ricevuta la comunicazione di cui sopra, inserisce il nome del navigante stesso in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
- il navigante, per essere ammesso al voto in una sezione del comune dove si trova, dovrà esibire, oltre al documento di riconoscimento, alla tessera elettorale e al suddetto certificato rilasciatogli dal sindaco del predetto comune, anche un certificato rilasciato dal comandante (o direttore) del porto (o aeroporto) nel quale si attestino i "motivi di imbarco" prescritti dalla norma;



Prefettura di Milano
Ufficio Territoriale del Governo

- il sindaco del comune dove il navigante si trova, anche per il tramite del comandante (o direttore) del porto (o aeroporto), può invitare il navigante stesso ad accedere a una determinata sezione, avente un numero non elevato di elettori iscritti;
- il navigante, all'atto della votazione, sarà iscritto nella stessa lista aggiunta nella quale vengono registrati i militari.

Anche in questo caso, si richiama l'attenzione delle amministrazioni comunali sull'osservanza delle cennate disposizioni e istruzioni.

D) Degenti in ospedali e case di cura

Ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 del d.P.R. n. 361/1957 e dell'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 i degenti in ospedali e case di cura ubicati nella Regione Lombardia, sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, previa esibizione della tessera elettorale, solo se iscritti nelle liste elettorali di uno dei Comuni della predetta Regione.

L'ammissione al voto avviene previa presentazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste l'elettore è iscritto, di **apposita dichiarazione** recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e, in calce, l'attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.

Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune **non oltre il terzo giorno antecedente la votazione**. Il sindaco dell'anzidetto comune, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:

- ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio, per le relative annotazioni nelle liste sezionali, nelle ore antimeridiane del sabato precedente la votazione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio di sezione;
- a rilasciare immediatamente all'interessato un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi. Tale attestazione vale come autorizzazione a votare nel luogo di cura e deve essere esibita al presidente di seggio unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale;
- a trasmettere, per i degenti in luoghi di cura ubicati in altri comuni, ai sindaci di tali comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione, con l'indicazione del luogo di cura di rispettiva degenza.

I Sindaci dei Comuni in cui hanno sede i luoghi di cura devono compilare un elenco, distinto in uomini e donne, dei degenti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale. In particolare, per consentire ai presidenti degli uffici elettorali di sezione di conoscere il numero dei degenti aventi diritto al voto e, quindi, delle schede da autenticare, dovrà compilarsi un elenco dei predetti elettori per ciascun seggio da costituire, a seconda del numero di posti-letto, sulla base delle seguenti tipologie previste dalla legge:



Prefettura di Milano
Ufficio Territoriale del Governo

- 1) sezioni ospedaliere, negli ospedali e case di cura con almeno 200 posti-letto, nel numero di una per ogni 500 posti-letto o frazioni di 500. A tali sezioni possono essere eventualmente assegnati, su loro domanda ed in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale sanitario, di assistenza o comunque addetto all'istituto di cura;
- 2) seggi speciali, per la raccolta del voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto. La costituzione di tale seggio speciale, composto da un presidente e due scrutatori, uno dei quali assume le funzioni di segretario, deve essere effettuata alle ore 16 del sabato precedente la votazione, contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio di sezione nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura;
- 3) uffici distaccati di sezione (c.d. seggi volanti), per la raccolta del voto degli elettori ricoverati negli ospedali e case di cura minori (cioè, con meno di 100 posti-letto). Tali seggi volanti sono formati dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura, da uno scrutatore e dal segretario.

Le funzioni sia del seggio speciale che del seggio volante – alle cui operazioni possono assistere i rappresentanti di lista, se designati presso la sezione - sono limitate alla raccolta del voto, nel rispetto della libertà e segretezza di esso, e al trasporto delle schede votate presso la sezione dove saranno immesse nell'urna, previo riscontro del numero delle schede stesse con quello dei votanti iscritti nelle relative liste aggiunte (da allegare alla lista sezionale).

L'art. 9, nono comma, della legge n. 136/1976 prevede la possibilità di istituire presso le sezioni ospedaliere, in aggiunta, un seggio speciale per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina di votazione.

Si richiama su quanto precede l'attenzione sia delle amministrazioni comunali che delle strutture medico-sanitarie interessate, ai fini di una preventiva ed efficace opera di informazione nei confronti degli aventi diritto nonché ai fini delle necessarie preventive intese con i presidenti di seggio per concordare l'orario di raccolta del voto.

E) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità

Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, nell'ambito del comune interessato, solo se elettori di uno dei comuni della Regione Lombardia, sia i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronici al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria, anche di modesta portata, sia i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private sempre che siano ubicate nel territorio della Regione Lombardia.

La raccolta del voto dovrà avvenire, di norma, a cura dell'ufficio distaccato di sezione (c.d. seggio volante), secondo le modalità previste dall'art. 53 del d.P.R. 361/1957.

Si richiama l'attenzione sia delle amministrazioni comunali che delle strutture medico-sanitarie di ricovero e assistenza, anche al fine di concordare con i presidenti di seggio l'orario di raccolta del voto.



Prefettura di Milano
Ufficio Territoriale del Governo

F) Detenuti

Ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge n. 136/1976, i detenuti reclusi in istituti penitenziari ubicati nella Regione Lombardia, in possesso del diritto di elettorato attivo sono ammessi a votare nel luogo di reclusione o custodia preventiva, se iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della medesima regione.

Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un seggio speciale, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono state descritte al numero 2) della lettera D).

Si richiamano i principali adempimenti del procedimento:

1) l'interessato, **non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione**, per il tramite del direttore dell'Istituto di prevenzione e pena, deve far pervenire, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, una dichiarazione della propria volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova, recante in calce l'attestazione del direttore dell'Istituto comprovante la detenzione dell'elettore;

2) il sindaco in questione, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:

- ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
- a rilasciare immediatamente all'interessato una attestazione di avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi. Tale attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di detenzione e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale;
- a trasmettere, per i detenuti presso istituti ubicati in altri comuni, ai sindaci di tali comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione con l'indicazione dell'istituto penitenziario;

3) il Sindaco del Comune in cui ha sede il luogo di detenzione dovrà compilare un elenco, eventualmente distinto in uomini e donne, dei detenuti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale.

Quest'ultimo elenco dovrà essere consegnato al presidente della sezione elettorale alla quale è assegnato il luogo di detenzione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio di sezione, **il giorno precedente quello della votazione**, per la consegna al presidente del seggio speciale.

Ai sensi dell'art. 9, undicesimo comma, della legge n. 136/1976, qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la Commissione elettorale circondariale, su proposta del sindaco del comune, **entro il secondo giorno antecedente quello della votazione**, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto, tra due seggi speciali che fanno capo alla sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione e ad una sezione contigua.

Si precisa che gli agenti di custodia non possono esprimere il voto presso i seggi speciali costituiti nei luoghi di reclusione o custodia preventiva, ma, rientrando nel novero delle categorie di cui alla lettera



Prefettura di Milano
Ufficio Territoriale del Governo

B), sono ammessi a votare presso qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio.

Si richiama su quanto precede l'attenzione, sia delle amministrazioni comunali che dei direttori degli Istituti penitenziari, ai fini di una preventiva ed efficace opera di informazione nei confronti dei detenuti aventi diritto al voto nonché ai fini della tempestiva attuazione delle procedure finalizzate a consentire alla predetta categoria di elettori l'esercizio del voto.

G) Ammessi al voto domiciliare ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 1/2006, convertito dalla legge n. 22/2006

Si richiamano, a tale proposito, le indicazioni contenute nel punto E) della circolare della Regione Lombardia n. 4/2022 concernente la presentazione delle domande di ammissione al voto domiciliare e le relative certificazioni mediche, già trasmessa con nota prefettizia prot. n. 437337 del 22 dicembre 2022.

H) Consegna e uso di un bollo aggiuntivo per ogni ufficio distaccato di sezione o per ciascun seggio speciale

Presso tutte le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono uffici distaccati di sezione (c.d. seggi "volanti", per la raccolta del voto domiciliare o presso ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto), o seggi speciali (all'interno di sezioni ospedaliere, nei casi in cui esistono ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina, o presso ospedali e case di cura da 100 a 199 posti letto o presso luoghi di detenzione e di custodia preventiva), dovrà essere consegnato un bollo di sezione in più per ogni seggio "volante" o speciale, da utilizzarsi ai fini della certificazione del voto nell'apposito spazio della tessera elettorale di ogni votante.

I suddetti bolli, a cura del sindaco, saranno affidati, nelle ore antimeridiane del sabato, ai presidenti degli uffici di sezione nella cui circoscrizione esistono seggi speciali, che provvederanno a consegnarli, ancora custoditi nel plico sigillato, ai presidenti dei seggi speciali la domenica mattina, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, unitamente all'altro materiale. In caso di seggi "volanti", il presidente del rispettivo seggio custodirà personalmente il bollo destinato alle operazioni di tale ufficio distaccato.

* * *

Le SS.LL., per i profili di rispettiva competenza, sono pregate di mettere in atto ogni necessario adempimento per garantire il puntuale adempimento delle indicazioni contenute nella presente circolare e di prestare la migliore collaborazione per assicurare la massima regolarità delle prossime consultazioni elettorali e referendarie.

Si ringrazia per la consueta preziosa collaborazione.

MS

P. IL PREFETTO
IL VICEPREFETTO VICARIO
(Fanno)